



CITTÀ DI ALESSANO

Provincia di Lecce

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 del Registro

Seduta del 10 giugno 2010

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 2/PRSP/2010 DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA – COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

PARERI ex art. 49, co. 1 del D.Lgs. 267/2000 allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA

Parere

Data

Il Responsabile del Servizio

fto

L'anno DUEMILADIECI, il giorno DIECI del mese

di GIUGNO alle ore 19,20 nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco ai sensi dell'art. 50, c.2 del D.Lgs. 267/2000, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

Presenti Assenti

		Presenti	Assenti
NICOLARDI	Luigi	X	
ALBA	Mauro	X	
COLACI	Fabio		X
DEL CASALE	Cosimo	X	
LAGANA'	Agostino	X	
MARASCO	Paolo	X	
MARZO	Antonio	X	
MASSARO	Germano		X
MELCARNE	Donato	X	
MORCIANO	Vittorino	X	
PICCINNI	Anna Palmira	X	
RIZZO	Antonio	X	
RUSSO	Antonio		X
SELMI	Domenico	X	
STENDARDO	Osvaldo	X	
TORSELLO	Giovanni		X
TRENTA	Marcello	X	

Consiglieri presenti n. 13 , Consiglieri assenti n. 4 .

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Nunzio FORNARO.

Presiede l'adunanza l'Arch. Luigi NICOLARDI il quale, dopo aver riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

SINDACO: sentiamo la relazione del Ragioniere Capo.

DR. BRANCA: La Corte dei Conti ha chiesto chiarimenti relativamente al certificato sulla perdita di gettito sull'ICI sulla prima abitazione. Noi in una prima certificazione abbiamo detto che il nostro mancato gettito era di 60.000,00 € . Successivamente nel 2009 ci hanno chiesto un dato presunto dove si presumeva qual era il mancato gettito per l'anno 2008 sui dati 2007. Nel 2009 ci hanno chiesto poi di rifare la certificazione e andare a certificare quanto di fatto si sia accertato di mancato gettito per quanto riguarda la prima abitazione e noi abbiamo fatto un secondo certificato, affiancati nell'attività di accertamento fatto dalla ditta CERIN, in cui abbiamo attestato che il mancato gettito per il comune di Alessano nell'anno 2008 non era di 60.000,00 € ma era di 123.000,00€ . Il certificato attestava il reale accertamento dell'ICI che veniva a mancare al Comune di Alessano. Lo stato ha preso per buono il secondo certificato, in quanto ci sta trasferendo soldi per 123 mila euro. La Corte dei Conti, visto che nel secondo certificato c'era una differenza del 50%, ci ha chiesto cosa fosse accaduto, e noi abbiamo risposto che i dati su cui noi avevamo fatto affidamento nel primo certificato non erano dati reali in quanto erano soltanto riscossioni; quindi non avendo un banca dati ben definita per l'anno 2007 abbiamo calcolato su autocertificazione. Successivamente, sui dati di accertamento fatti dalla società Cerin, abbiamo avuto dati reali sull'effettivo mancato gettito del Comune di Alessano. La Corte dei Conti ci ha invitati a fare attenzione nei dati che vengono comunicati e sulla certificazione e quindi afferma che non è possibile esprimere un giudizio di attendibilità piena; infatti non dice che i dati non sono attendibili, ma dice che non può esprimere un parere di attendibilità e invita a informare il C.C.

TRENTA: La Corte dei Conti credo che ci abbia invitato a verificare quello che è stato un comportamento indebito nella rendicontazione e nella stesura dei Bilanci. Credo che quelle della Corte dei Conti siano comunicazioni importanti e che il Collegio, in riferimento alla lettera del Sindaco, segnalava che la differenza dei dati ICI prima abitazione per il 2007 e 2008 rinveniva dal fatto che l'Ente aveva inserito nel certificato del Bilancio 2007 non gli accertamenti ma le riscossioni. Tale nota riporta sia per gli accertamenti sia per le riscossioni dati diversi da quelli comunicati dall'Ente nei certificati ai Conti consuntivi al Ministero degli Interni. Il collegio dice che non può non evidenziare *che il rendiconto dell'Ente locale deve rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione finanziaria, economica e patrimoniale di un determinato esercizio e pertanto i dati rinvenuti nei certificati ai conti consuntivi devono ritenersi definitivi poiché destinati a dimostrare i risultati finali della gestione così come autorizzata nelle previsioni di bilancio*. Qui bisognerebbe chiedersi se ciò che è stato fatto sia stato frutto di un errore o se invece trova fondamento in una delle tante operazioni che si fanno quando si procede a delibere di Bilancio. Il Collegio inoltre sottolinea che *la finalità della verifica da attuarsi dalle Sezioni Regionali di Controllo appare diretta alla salvaguardia della finanza pubblica e che un'eventuale valutazione di inattendibilità deve tendere, nell'osservanza del principio di leale collaborazione costituzionalmente sancito, ad "esortare il Comune ad una revisione della stima del mancato gettito accertato"*, e dispone che *copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco del Comune di Alessano affinché ne diano comunicazione al predetto Consiglio Comunale per le valutazioni di competenza come stabilito dal comma 168 art. 1 della L. n. 266/2005*.

Il co. 168 dice che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *qualora accertino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, può procedere a misure correttive etc. e il co. 169 afferma che la Corte dei conti può avvalersi della collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, sino ad un massimo di dieci unità, particolarmente qualificati nelle materie economiche, finanziarie per le esigenze delle sezioni regionali di controllo e sino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 175, etc*. Quindi sostanzialmente la Corte dei Conti non fa altro che bocciare l'ente e fa un invito e un sollecito perché si proceda a un controllo del procedimento di accertamento di quei dati che la Corte ritiene essere stato fatto in modo non corretto. Io penso che bisognerà invitare la Corte a procedere ai sensi della normativa richiamata.

SINDACO: sono d'accordo. Però penso che il Ragioniere dovrà inviare anche i dati che suffragano questa certificazione. Penso inoltre che se avessimo trasmesso un dato superiore e poi l'accertamento si fosse rivelato inferiore, allora ci sarebbero stati problemi. Invece è successo al contrario, per cui ...

TRENTA: ma la somma richiesta dall'Ente per il rimborso è stata di 123 e non di 68 mila...

Dr. BRANCA: ma questo è stato fatto dopo che la Ditta ha effettivamente posto in essere attività di accertamento, per cui il Comune è entrato in possesso di dati nuovi attraverso una Banca –Dati che prima non aveva. Prima gli unici dati che avevamo erano quelli dell'ANCI-CNC, fino al 2006, e si riferivano al riscosso. E infatti, con riferimento al riscosso, avevamo indicato non 123 mila euro, ma 79 mila, che si riferiva alle riscossioni della prima abitazione. Fortunatamente abbiamo fatto l'accertamento della 1^ abitazione, altrimenti avremmo avuto un minore trasferimento da parte dello Stato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 1, del D.L. 93/2008 convertito nella legge 126/2008, che ha escluso, a decorrere dall'anno 2008, l'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed il successivo comma 4 che prevede che la minore imposta conseguente all'applicazione della citata normativa è posta a carico dello Stato;

Visto l'art. 77-bis, comma 32, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 133/2008, che prevede che, i Comuni trasmettono al Ministero dell'Interno la certificazione del mancato gettito accertato entro il 30 aprile 2009;

Visto l'art. 2, comma 7, del D.L. 154/2008, convertito nella legge 189/2008, che dispone che la certificazione del mancato gettito ICI accertato debba essere trasmessa per la verifica della veridicità alla Corte dei Conti;

Vista certificazione relativa ai minori introiti ICI previsti inviata in data 28 aprile 2008 alla Prefettura-Ufficio del territoriale del Governo di Lecce;

Vista la comunicazione della CERIN Srl del 14 aprile 2009 relativa ai minori introiti ICI per l'anno 2008, determinato tenendo conto del reale decremento della base imponibile per effetto dell'esenzione delle unità immobiliari;

Vista la certificazione relativa ai minori introiti ICI inviata in data 22 aprile 2009 alla Prefettura-Ufficio del territoriale del Governo di Lecce e in data 29 aprile 2009 alla Corte dei Conti Direzione Regionale di Controllo per la Puglia;

Considerato che:

- dall'esame della certificazione al conto consuntivo 2007 e la certificazione quale minor gettito ICI 2008 la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, rilevando una differenza tra l'importo richiesto a rimborso e quello riveniente dall'esercizio precedente, chiedeva chiarimenti in merito.
- il Revisore Unico del Comune di Alessano, con nota del 28 settembre 2009, giustificava che la differenza era dovuta all'attività di accertamento e alla comunicazione dei dati aggiornati da parte della CERIN SRL incaricata all'attività di accertamento del tributo;
- nell'adunanza pubblica, fissata con ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n. 25/09, il Responsabile dei Servizi Finanziari si riservava l'invio di un'ulteriore nota esplicativa a firma del Sindaco;

- la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, con proprio atto n. 2/PRSP/2010 del 13 gennaio 2010, ha deliberato:
 - a) che la verifica effettuata sulla base della certificazione trasmessa dal Comune di Alessano (LE) e dei dati rilevati dalla relazione questionario al bilancio di previsione 2009 non consente di esprimere un giudizio di attendibilità del minore gettito accertato per l'anno 2008 rispetto all'esercizio precedente stante la situazione di incertezza dei dati.
 - b) invita, pertanto l'Ente ad operare una attenta e prudente revisione della stima del mancato gettito ICI accertato".
 - c) Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco del Comune di Alessano (LE) affinché ne diano comunicazione al predetto Consiglio Comunale per le valutazioni di competenza come stabilito dal comma 168 art. 1 della legge 266/2005;

D E L I B E R A

Per quanto espresso in premessa di:

1. prendere atto di quanto disposto dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia con delibera n. 2/PRSP/2010 del 13 gennaio 2010;

Alle ore 22,30 la seduta è tolta.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Fto Arch. Luigi NICOLARDI

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto Dr. Nunzio FORNARO

PUBBLICAZIONE	INVIO DELLA DELIBERAZIONE
Copia della presente viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal <u>29.07.2010</u>	<input type="checkbox"/> ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000
N. <u>306</u> Reg. Pubblicazioni.	
Alessano. Li <u>29.07.2010</u>	
IL SEGRETARIO GENERALE	
Fto Dr. Nunzio FORNARO	Prot. n. _____ del _____

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

-che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000);

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Alessano, li 29.07.2010

Fto

Per copia conforme all'originale:

Alessano li 29.07.2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Nunzio FORNARO